



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della VII, III, IV e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di legge: "Divieto di utilizzo di prodotti in materiale monouso non biodegradabili e compostabile sulle spiagge della Campania. Integrazione alla legge regionale 10 maggio 2012, n. 10 (Disposizioni in materia di impianti balneari)"
Reg. Gen. 666

ad iniziativa del consigliere Francesco Emilio Borrelli
depositata al protocollo informatico in data 27 marzo 2019

IL PRESIDENTE

VISTO il parere espresso il 2 agosto 2019 dalla VII Commissione Permanente
VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA AD INTEGRAZIONE

il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare Permanente per il parere

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

IL PRESIDENTE



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente - Energia - Protezione Civile

Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della Giunta Regionale
All'Assessore all'Ambiente
e p. c. Al Presidente II Commissione Permanente
Al Presidente III Commissione Permanente
Al Presidente IV Commissione Permanente
Ai Presidenti Gruppi Consiliari
Al Segretario Generale Consiglio Regionale
Al Direttore Generale Attività Legislativa

LORO SEDI

Oggetto: proposta di legge "Divieto di utilizzo di prodotti in materiale monouso non biodegradabile e compostabile sulle spiagge e gli stabilimenti balneari della Campania".
(Reg. Gen. n.666)

Si comunica che la VII Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 02 agosto 2019, esaminato il testo del provvedimento in oggetto e gli emendamenti presentati, ha deciso, all'unanimità dei presenti, di licenziare favorevolmente l'allegato testo, così come modificato.

La Commissione, all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Regolamento Interno, ha nominato quali relatori in Aula il Consigliere Borrelli, per la maggioranza ed il Consigliere Viglione, per la minoranza.

Per i successivi adempimenti di competenza, si chiede di trasmettere il testo licenziato alla Commissione Bilancio.

All. n.1

IL PRESIDENTE
Dot. **Gaetano Oliviero**
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
VII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente - Energia - Protezione Civile

PROPOSTA DI LEGGE

“Divieto di utilizzo di prodotti in materiale monouso non biodegradabile e compostabile sulle spiagge e gli stabilimenti balneari della Campania.”

(Reg. Gen. n.666)

Ad iniziativa del Consigliere Francesco Emilio Borrelli





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art. 1

(Divieto di utilizzo di prodotti in materiale monouso non biodegradabile e compostabile)

1. Al fine di favorire forme di utilizzo sostenibile del demanio costiero e limitare la dispersione accidentale di rifiuti plastici nell'ambiente e nel mare, in ragione degli elevati livelli accertati di presenza di rifiuti plastici e di microplastiche in mare, sulle spiagge del litorale regionale è vietato l'introduzione e l'utilizzo di contenitori per alimenti e bevande, piatti, bicchieri, posate, cannuce, mescolatori per bevande, sacchetti ed imballaggi monouso realizzati in materiale non compostabile.
2. Negli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande degli stabilimenti balneari o con accesso alla spiaggia libera, è vietato l'uso di contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, nonché i piatti, i bicchieri, le posate, le cannuce, i mescolatori per bevande, i sacchetti ed altri imballaggi monouso non prodotti in materiale compostabile.
3. È onere del concessionario e dei comuni territorialmente competenti per i tratti di spiaggia libera, informare con appositi avvisi del divieto e delle sanzioni previste.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art.2

Disposizioni in materia di impianti balneari

1. Il comma 6, dell'articolo 1, della legge regionale n.10 del 10 maggio 2012 è sostituito dal seguente:

“ 6. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo che necessitano di unitario esercizio a livello regionale, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente:

- a) adotta gli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento generale previsti dalla normativa vigente;
- b) disciplina l'utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari mediante ordinanze amministrative da adottarsi previa consultazione pubblica dell'Autorità Marittima, dell'A.R.P.A.C., delle Associazioni di categoria rappresentative su territorio regionale degli imprenditori balneari, delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, dell'ANCI e degli Enti gestori delle aree marine protette insistenti sul territorio regionale;
- c) esercita i poteri di vigilanza sul recepimento e l'attuazione da parte dei Comuni delle disposizioni amministrative adottate.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art. 3

Prodotti riutilizzabili

1. Nelle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione delle aree del demanio marittimo e delle spiagge con possibilità di esercitare attività accessorie di somministrazione di alimenti e bevande, costituisce requisito premiale l'utilizzo esclusivo di contenitori, piatti, bicchieri, posate, cannuce, mescolatori per bevande in materiali riutilizzabili.
2. I comuni recepiscono la disposizione di cui al comma 1 nei Piani di utilizzo del demanio marittimo di propria competenza e nei bandi ad evidenza pubblica adottati successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione, per il rilascio delle concessioni balneari.
3. I comuni costieri, al fine di favorire la prevenzione nella produzione dei rifiuti e il riutilizzo, in attuazione del principio del "chi inquina paga" richiamato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 comma 652, possono prevedere nei propri regolamenti riduzioni sulla tariffa per il conferimento dei rifiuti per i concessionari balneari che dimostrino l'esclusivo utilizzo di prodotti riutilizzabili di cui al comma 1.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art. 4
(Sanzioni)

1. L'inosservanza dei divieti, di cui a commi 1 e 2 dell'art.1, è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1164, comma 1, del Codice della navigazione.



OG

A



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 1, i comuni, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano gli atti di competenza per garantire l'operatività del divieto e l'applicazione delle relative sanzioni.
2. Sono fatti salvi gli atti già adottati dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'adozione degli atti di adeguamento alle previsioni dell'art. 1.



Oly

[Handwritten mark]



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



